

**5.3.1.1.4 Utilizzo di servizi di consulenza**

|   |  |
|---|--|
| <b>Riferimenti normativi</b>            | Articoli 20 (a) (iv) e 24 del Reg. (CE) N° 1698/2005<br>Articolo 15 e punto 5.3.1.1.4. dell'Allegato II del Reg. (CE) 1974/06  |
| <b>Codice di Misura</b>                 | 1.1.4.   |
| <b>1 – Descrizione della misura</b>     |  |
| <b>Finalità</b>                         | La misura ha una rilevanza strategica trasversale al primo, secondo e terzo asse del PSR, attivando azioni complementari agli interventi finalizzati al miglioramento globale delle aziende agricole e forestali, ed in particolare al miglioramento: a) della competitività delle imprese (asse I); b) della gestione ambientale del territorio (asse II); c) della diversificazione delle attività economiche delle aziende (asse III).  |
| <b>Obiettivi</b>                        | <p>La misura prevede il finanziamento di interventi di consulenza aziendale rivolti alle imprese agricole e forestali, per il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– favorire l'applicazione delle norme comunitarie sulla ecocondizionalità in merito ai criteri di gestione ed alle buone condizioni agronomiche e ambientali;</li> <li>– favorire il rispetto dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro;</li> <li>– migliorare l'efficienza aziendale attraverso la razionalizzazione della gestione delle imprese agricole e forestali;</li> <li>– migliorare il contributo dell'azienda agricola all'incremento della biodiversità ed alla protezione del suolo dai fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico;</li> <li>– migliorare il rendimento economico delle imprese agricole e forestali attraverso l'introduzione di nuove tecnologie e/o di innovazioni di prodotto e di processo;</li> <li>– incrementare la redditività aziendale alla tramite la realizzazione in azienda di prodotti di qualità certificata;</li> <li>– favorire l'introduzione in azienda di tecniche di coltivazione ed allevamento migliorative per l'ambiente e favorevoli alla tutela e valorizzazione del paesaggio rurale;</li> <li>– favorire la diversificazione delle fonti di reddito aziendale introducendo in azienda nuove attività connesse o complementari all'attività agricola;</li> <li>– favorire la prima conversione dell'azienda agricola da metodi di coltivazione convenzionale a metodi biologici per i primi 3 anni dall'inizio della conversione.</li> </ul> |
| <b>Azioni e tipologie di consulenza</b> | <p>Il servizio di consulenza agricola erogato dovrà obbligatoriamente comprendere almeno le seguenti tipologie di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i criteri di gestione obbligatori, di cui all'allegato III del Reg. CE 1782/2003, riguardanti i seguenti campi: <ul style="list-style-type: none"> <li>o sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;</li> <li>o ambiente;</li> <li>o benessere degli animali;</li> </ul> </li> <li>– le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 del Reg. CE 1782/2003, secondo i requisiti minimi stabiliti dalla Regione Marche secondo lo schema di cui all'allegato IV del medesimo regolamento;</li> <li>– i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria.</li> </ul> <p>Il servizio di consulenza forestale erogato deve obbligatoriamente comprendere almeno le seguenti tipologie di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i criteri di gestione forestale sostenibile di cui alle risoluzioni delle conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE);</li> </ul>   |

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– i criteri di gestione obbligatoria stabiliti dalla Legge forestale Regionale n.6/2005, dal Piano forestale Regionale, nonché dalle norme di polizia forestale Regionale;</li> <li>– le misure obbligatorie di conservazione per le zone di protezione speciale di cui alla Direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitari di cui alla direttiva 92/43/CEE;</li> <li>– i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria.</li> </ul> <p>Il servizio di consulenza, oltre alle tipologie obbligatorie suddette, potrà riguardare anche azioni finalizzate al miglioramento del rendimento globale delle aziende agricole e forestali. Questa seconda tipologia di azione fa riferimento ad una consulenza finalizzata ad accrescere la competitività ed il grado di innovazione imprese e può riguardare i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la consulenza per l'utilizzo di strumenti di gestione e di analisi dell'efficienza aziendale e di strumentazione informatica aziendale;</li> <li>– la consulenza tecnica per consentire l'introduzione in azienda di innovazioni di processo e/o prodotto;</li> <li>– la consulenza per l'introduzione e/o l'implementazione in azienda di sistemi di qualità alimentare certificata di prodotto e/o di processo;</li> <li>– la consulenza per il marketing e la commercializzazione dei prodotti aziendali;</li> <li>– la consulenza per l'introduzione e/o l'implementazione in azienda di tecniche di coltivazione ed allevamento migliorative per l'ambiente e favorevoli alla tutela e valorizzazione del paesaggio rurale;</li> <li>– la consulenza per l'introduzione e/o l'implementazione in azienda di attività economiche connesse e/o complementari all'attività agricola;</li> </ul> <p>Le tipologie di consulenza possono essere distinte in:</p> <p>A. consulenze riguardanti la condizionalità e la sicurezza sul lavoro;</p> <p>B. consulenze riguardanti la condizionalità e la sicurezza sul lavoro ed il miglioramento del rendimento globale delle aziende.</p> <p>Qualora per l'azienda, sulla base della verifica di ingresso di cui al paragrafo "Descrizione del sistema di consulenza", non risulti necessaria una consulenza per gli aspetti legati alla condizionalità e/o alla sicurezza sul lavoro e/o alla corretta gestione forestale, come sopra indicate, il servizio di consulenza non può essere erogato.</p> <p>La consulenza di tipo B potrà essere attivata qualora il budget finanziario a disposizione per il progetto di consulenza garantisca la copertura di tutte le esigenze aziendali riguardanti la condizionalità e la sicurezza sul lavoro.</p> |
| <p><b>Requisiti degli organismi di consulenza</b></p> | <p>Viene definito "organismo di consulenza", il soggetto accreditato che eroga servizi di consulenza agli imprenditori agricoli e forestali;</p> <p>Un organismo di consulenza per poter fornire consulenza nell'ambito del PSR Marche, deve ottenere un "accreditamento" da parte della Regione Marche previa selezione pubblica basata sulla verifica dei seguenti principali requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di società, scopi statutari o oggetto sociale;</li> <li>- disporre di un responsabile tecnico che sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: dottore agronomo, dottore forestale, veterinario, perito agrario o agrotecnico;</li> <li>- disporre di un gruppo di tecnici dipendenti o convenzionati, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni in grado di coprire, collettivamente, almeno tutti gli aspetti della condizionalità;</li> <li>- disporre di adeguati mezzi tecnici ed amministrativi;</li> <li>- disporre di strutture tecnico-amministrative dotate di idonea sede con sportello aperto al pubblico sul territorio regionale per almeno tre giorni alla settimana o impegnarsi a predisporre una sede operativa con le suddette caratteristiche. In quest'ultimo caso</li> </ul>  |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>l'accreditamento sarà perfezionato al momento dell'effettivo conseguimento di tale requisito;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- garanzia della libera accessibilità ai servizi di consulenza aziendale da parte di tutti gli imprenditori agricoli e forestali;</li> <li>- insussistenza di condizioni e/o situazioni ostative, o comunque incompatibili con le attività di consulenza elencate nella presente misura, con riferimento ad attività di gestione diretta o indiretta di fasi di procedimenti connessi con l'erogazione di aiuti o sussidi nel settore agricolo e dello sviluppo rurale, svolte dagli organismi e dal personale impiegato. Nello specifico gli organismi erogatori di servizi di consulenza, i tecnici operanti nell'ambito degli stessi ed i soggetti con essi convenzionati, non possono: <ul style="list-style-type: none"> <li>o partecipare, a qualsiasi titolo, alla gestione ed al controllo di fasi o procedimenti connessi con l'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e forestale, comprese le domande PAC. Non rientrano in tali esclusioni le fasi della progettazione connessa alla presentazione delle domande di aiuto;</li> <li>o essere dipendenti dell'azienda in favore della quale si presta il servizio di consulenza;</li> <li>o esercitare a qualsiasi titolo attività di produzione e/o commercializzazione di mezzi tecnici per l'agricoltura.</li> </ul> </li> </ul> <p>Gli organismi di consulenza dovranno garantire la gestione in proprio dei servizi di consulenza. Sono eventualmente ammesse collaborazioni con soggetti/organismi terzi particolarmente qualificati sotto il profilo tecnico-scientifico, in funzione di esigenze tecnico-professionali dimostrabili.</p> <p>Gli organismi selezionati saranno iscritti nell'apposito Registro regionale degli organismi di consulenza che l'amministrazione si impegna ad aggiornare con adeguata periodicità (almeno ogni due anni).</p> |
| <b>Beneficiari</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Imprenditori agricoli singoli ed associati e detentori di terreni forestali in proprietà o in affitto.</li> </ul>  |
| <b>Tasso di partecipazione comunitario</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La partecipazione del FEASR è pari al 44% della spesa pubblica</li> </ul>  |
| <b>Intensità e tipologia di aiuto</b>               | <p>Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, con una intensità di aiuto pari all'80% del costo totale ammissibile all'aiuto effettivamente sostenuto, e fino all'importo massimo di 1.500 Euro per azienda per consulenza.</p> <p>Tale importo è riferito al servizio di consulenza comprensivo almeno delle norme sulla condizionalità o la sicurezza sul lavoro ed eventualmente del miglioramento economico dell'azienda.</p> <p>Per la consulenza nel settore forestale, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento n° 1998 del 15 dicembre 2006.</p>  |
| <b>Limitazioni alle condizioni di ammissibilità</b> | <p>Gli imprenditori agricoli ed i detentori di aree forestali, per poter usufruire dell'aiuto di cui alla presente misura, debbono ricorrere a servizi di consulenza aziendale forniti esclusivamente da soggetti riconosciuti dalla Regione Marche ed iscritti ad uno specifico elenco regionale.</p> <p>Le spese ammissibili potranno riguardare esclusivamente i costi per l'acquisizione di servizi di consulenza tecnica con l'esclusione dei costi relativi alla consulenza amministrativa.</p> <p>Non è previsto il finanziamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- servizi di consulenza per il settore apistico;</li> <li>- servizi di consulenza che riguardano il settore ortofrutticolo per le imprese aderenti alle O.P. ortofrutticole;</li> </ul>   |

|  |  |
|--|--|
|  | – servizi di consulenza che riguardano il settore oleicolo per le imprese aderenti alle O.P. oleicole;   |
| <b>2 – Procedure di attuazione</b>           |  |
| <b>Ambito territoriale di intervento</b>     | La misura è applicabile in tutto il territorio della regione Marche  |
| <b>Procedure di selezione</b>                | La selezione delle domande di aiuto e l'ammissione a finanziamento avverrà con le seguenti modalità:<br>1) nel caso di giovani agricoltori che inseriscano il progetto di consulenza nel piano di sviluppo aziendale, lo stesso progetto di consulenza sarà finanziato qualora l'intero pacchetto aziendale sia in posizione utile nella graduatoria dei progetti a valere sulla misura 1.1.2.;<br>2) in tutti gli altri casi, la selezione delle domande di aiuto e l'ammissione a finanziamento avverrà sulla base di specifici bandi di accesso.  |
| <b>Criteri di priorità</b>                   | La selezione dei beneficiari, nell'ambito dei progetti di aggregazione avverrà sulla base di specifici criteri, per gli altri i criteri di selezione verranno dettagliati nelle Disposizioni Attuative del presente Programma e faranno prevalentemente riferimento ai seguenti criteri di priorità:<br>– consulenze totalmente riferite alla condizionalità ed alla sicurezza sul lavoro o ai criteri di gestione forestale obbligatori;<br>– aziende ricadenti in aree ZVN e Natura 2000.<br>A parità di condizioni si terrà conto anche dei seguenti ulteriori criteri di priorità:<br>– consulenze mirate ad introdurre sistemi volontari di certificazione della qualità nell'ambito del marchio QM;<br>– consulenze mirate all'introduzione di nuove tecnologie e/o di innovazioni di prodotto e di processo volte a ridurre l'impatto sull'ambiente;<br>– consulenze mirate all'introduzione in azienda di tecniche di coltivazione ed allevamento migliorative del benessere degli animali e della sicurezza sul lavoro;<br>– Domande di aiuto presentate da giovani agricoltori;<br>– Domande di aiuto presentate da Imprenditori Agricoli Professionali (IAP);<br>– Domande di aiuto presentate da imprenditrici agricole. |
| <b>Descrizione del sistema di consulenza</b> | Il servizio di consulenza deriva da un contratto tra l'organismo di consulenza ed il soggetto beneficiario, articolato sui seguenti punti:<br>○ “verifica d'ingresso” sulla situazione aziendale iniziale in relazione alle norme obbligatorie sulla condizionalità e sicurezza sul lavoro, in base alla quale potrà essere prevista la possibilità di estendere il servizio agli altri aspetti connessi al miglioramento del rendimento globale dell'azienda;<br>○ sottoscrizione di un “protocollo di consulenza aziendale” che individui il percorso per l'adeguamento ai requisiti e condizione obbligatorie nonché all'eventuale miglioramento degli altri aspetti del rendimento aziendale;<br>○ verifica intermedia sullo stato di attuazione del protocollo e verifica finale sull'avvenuto adeguamento dell'azienda.  |
| <b>Disposizioni transitorie</b>              | Non è previsto il trasferimento di spese relative ad impegni assunti nel periodo di programmazione 2000-2006 al periodo 2007-2013  |

| <b>3 – Indicatori comuni</b>                  |   |                  |
|---|---|------------------|
| <b>Tipo di indicatore</b>                     | <b>Indicatore</b>   | <b>Obiettivo</b> |
| <b>Output</b>                                 | • Numero di agricoltori beneficiari   | 298              |
|   | • Numero di proprietari di foreste beneficiari  | 18               |
| <b>Risultato</b>                              | • (2) aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (milioni di euro)  | 0,11             |
| <b>Impatto</b>                                | • (1) Crescita economica (Valore aggiunto creato per effetto del PSR) (milioni di euro)   | 1,582            |
|   | • (2) Posti di lavoro creati (Aumento o mancata perdita di ULU per effetto del PSR) (ULU)   | 803              |
|   | • (3) Produttività del lavoro (Variazione della produttività per effetto del PSR) (euro per beneficiario)   | n.v.             |
| <b>4 – Indicatori supplementari regionali</b> |   |                  |
| <b>Tipo di indicatore</b>                     | <b>Indicatore</b>   | <b>Obiettivo</b> |
| <b>Risultato</b>                              | • (A) Numero di imprese che hanno introdotto strumenti di gestione e di analisi dell'efficienza aziendale;  | 171              |
|   | • (B) Numero di aziende che hanno introdotto tecniche selvicolturali e di allevamento migliorative per l'ambiente e favorevoli alla tutela e valorizzazione del paesaggio rurale;               | 214              |
|   | • (C) Numero di aziende che hanno introdotto in azienda attività economiche connesse e/o complementari all'attività agricola;   | 46               |
|   | • (D) Numero di aziende che hanno realizzato interventi con effetti positivi sull'ambiente e funzionali al miglioramento della sicurezza del lavoro, dell'igiene e del benessere degli animali; | 447              |
|   | • (4 bis) N. di aziende agricole che hanno introdotto produzioni di qualità certificata   | 157              |
| <b>Impatto</b>                                | • (B) Produzione di qualità (numero di imprese)   | 157              |
|   | • (C) Diversificazione dei redditi agricoli (numero di imprese)   | 570              |